



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**  
**Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi**  
*Servizio Affari e Studi Legislativi*

**I.r. 29/2011, art. 7**  
**SCHEDA DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA**

<b>ATTO Consiglio n. 1283</b>	
PROPONENTE	Consiglieri: Lucia Parchitelli, Pietro Luigi Lopalco, Luigi Caroli, Debora Ciliento, Donato Metallo, Vincenzo Di Gregorio, Loredana Capone, Francesco La Notte, Antonella Laricchia
TITOLO	Modifiche alla l.r. n. 17/2013 per la valorizzazione delle feste patronali, degli usi, dei costumi delle consuetudini e delle attività tradizionali della popolazione residente sul territorio

<b>RILEVAZIONE ELEMENTI INTERNI E DI ACCOMPAGNAMENTO</b>	
n. articoli	1
relazione	Si
allegati	No
RIFERIMENTI NORMATIVI	Statuto della Regione Puglia, art. 2 Legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 Sentenza Corte Costituzionale n. 194/2013

<b>RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO REDAZIONALE</b>
Nella Pdl non si rilevano criticità sotto il profilo del drafting normativo.

<b>RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE</b>
<p>Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la proposta di legge in esame riconosce le feste patronali, in quanto espressione del patrimonio culturale immateriale regionale, la loro funzione culturale, sociale, identitaria, nonché di valorizzazione territoriale al pari del turismo religioso, tratto distintivo di molte aree della Puglia.</p> <p>Conseguentemente, la proposta di legge regionale “individua nella valorizzazione delle feste patronali, degli usi, dei costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali, nonché delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell’identità della comunità locale, un’importante opportunità economica a supporto della promozione culturale e turistica del territorio, comunque nel rispetto del valore culturale e spirituale che la celebrazione dei Santi Patroni rappresenta nelle comunità di riferimento”.</p> <p>Sulla base delle descritte finalità, la proposta di legge modifica la legge regionale 25 giugno 2013, n. 17, recante “Disposizioni in materia di beni culturali”, aggiungendo alla stessa il Capo IV, costituito dall’art. 24-sexties.</p>

Nell'ambito delle finalità sancite dallo Statuto regionale, all'art. 2, richiamate dalla proposta di legge regionale in argomento, e coerentemente a quanto perseguito, la Regione Puglia, con la citata legge regionale n. 17/2013, ha definito, all'art. 3, comma 1, lett. j-bis), il *patrimonio culturale immateriale* quale *“insieme di pratiche, rappresentazioni, espressioni artigianali e artistiche, narrazioni, tradizioni, sapere, capacità e proverbi dialettali che le comunità riconoscono come parte integrante del loro patrimonio culturale e che sono impegnate a trasmettere di generazione in generazione. Il patrimonio culturale immateriale garantisce un senso di identità e continuità e incoraggia il rispetto per la diversità culturale, la creatività umana, lo sviluppo sostenibile, oltre che il rispetto reciproco tra le comunità stesse e i soggetti coinvolti”*.

Sul piano delle competenze Stato-Regioni in materia di beni culturali, nella sentenza n. 194/2013, la Corte Costituzionale ha avuto modo di soffermarsi su alcuni concetti che rilevano ai fini dell'analisi tecnico normativa da compiersi sulla proposta di legge:

«(...) se “tutela” e “valorizzazione” esprimono – per dettato costituzionale e per espressa disposizione del codice dei beni culturali (artt. 3 e 6) [...] aree di intervento diversificate, è necessario che restino inequivocabilmente attribuiti allo Stato, ai fini della tutela, la disciplina e l'esercizio unitario delle funzioni destinate alla individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale nonché alla loro protezione e conservazione e, invece, anche alle Regioni, ai fini della valorizzazione, la disciplina e l'esercizio delle funzioni dirette alla migliore conoscenza e utilizzazione e fruizione di quel patrimonio e, perciò – secondo i principi di cui agli articoli 111 e seguenti del codice –, la costituzione e l'organizzazione stabile di risorse o la messa a disposizione di competenze. (...) La circostanza (...) che una specifica cosa non venga “classificata” dallo Stato come di “interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”, e dunque non venga considerata come “bene culturale”, non equivale ad escludere che essa possa, invece, presentare, sia pure residualmente, un qualche interesse “culturale” per una determinata comunità territoriale: restando questo interesse ancorato, in ipotesi, a un patrimonio identitario inalienabile, di idealità e di esperienze e perfino di simboli, di quella singola e specifica comunità. In tale contesto e solo entro tali limiti, la potestà legislativa delle Regioni può dunque legittimamente esercitarsi – al di fuori dello schema tutela/valorizzazione – non già in posizione antagonista rispetto allo Stato, ma in funzione di una salvaguardia diversa ed aggiuntiva: volta a far sì che, nella predisposizione degli strumenti normativi, ci si possa rivolgere – come questa Corte ha avuto modo di sottolineare (sentenza n. 232 del 2005) – oltre che ai “beni culturali” identificati secondo la disciplina statale, e rilevanti sul piano della memoria dell'intera comunità nazionale, eventualmente (e residualmente) anche ad altre espressioni di una memoria “particolare”, coltivata in quelle terre da parte di quelle persone, con le proprie peculiarità e le proprie storie».

Le modifiche che la proposta di legge intende apportate alla citata legge regionale n. 17/2013 prevedono la costituzione, con apposite deliberazioni della Giunta regionale, di una specifica sezione dell'inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese, di cui all'art. 4, comma 2-*quater* della richiamata legge regionale, dedicata alle feste patronali, nonché del calendario regionale delle feste patronali.

In attuazione delle finalità espresse, la proposta di legge prevede, altresì, che, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico, la Giunta regionale conceda contributi ai soggetti organizzatori delle feste patronali, per sostenerne l'organizzazione e concorrere alla copertura di determinate spese, come elencate nel testo proposto, e definisca, con proprio atto deliberativo, il limite massimo del contributo, i criteri di riparto dei fondi disponibili, le modalità di erogazione, i soggetti beneficiari, le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili, gli obblighi di comunicazione dei beneficiari.

In particolare, la proposta di legge prevede che “i contributi di cui alla presente norma, ove configurino aiuti di Stato, operano nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Giunta regionale definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto e provvede, ove necessario, alle relative notifiche e comunicazioni alla Commissione europea. La struttura organizzativa che concede le agevolazioni di cui al presente articolo adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale in materia di aiuti di Stato, dandone esplicito riferimento nei relativi atti”.

Sul punto giova rimarcare che, a norma dell'art. 107, comma 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, possono considerarsi compatibili con il mercato interno, tra agli altri, “gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune”.

Sarebbe, pertanto, opportuno che la Giunta Regionale, nel definire il contributo, assicuri modalità di erogazione rispettose della normativa europea richiamata.

Per il perseguimento delle finalità rimarcate dalla proposta di legge in esame, la stessa prevede l'istituzione di apposito capitolo di bilancio con una dotazione finanziaria per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027, in termini di competenza e di cassa, di Euro 1.000.000,00.

Sulla quantificazione della spesa e sulle modalità di copertura delle leggi, nel richiamare quanto stigmatizzato dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali, di cui è possibile prendere visione al link seguente: <https://www.consiglio.puglia.it/l-attivita%20e-la-documentazione-dell-assemblea-legislativa-regionale>, sarebbe opportuno dar conto dei dati e della metodologia utilizzata per la quantificazione dell'onere previsto e, conseguentemente, indicare accurate fonti di copertura della spesa.

Giova rimarcare, inoltre, ai fini di un necessario ed opportuno abbinamento delle proposte di legge, che sull'argomento è stata presentata nella legislatura in corso la proposta di legge n. 130, disponibile al seguente link: <https://giac.consiglio.puglia.it/web/timeline/206>

All'esito di una compiuta disamina, stante i rilievi indicati, la proposta di legge in esame è coerente con il quadro normativo di riferimento innanzi riportato.

Il Dirigente *ad interim*  
Sezione Affari e Studi Giuridici e  
Legislativi  
Avv. Domenica Gattulli